

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 13 OTTOBRE 2015

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)
IL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE

N. 6353 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **20 OTT. 2015**

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **20 OTT. 2015**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il **30 OTT. 2015**:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **- 2 NOV. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

L'anno **duemilaquindici** il giorno **treddici** del mese di **ottobre**, alle ore **11.15**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n.142231 del **08.10.2015** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti il Sindaco e n. **29** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCILO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	NO	26	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	29	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MARINO Demetrio	SI
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	SI
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARRA Vincenzo	SI			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	NO			
15	MILETO Antonino	SI			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	SI			
20	QUARTUCCIO Filippo	NO			
21	RUVOLO Antonio	SI			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neri Armando, Neto Mattia Fortunata, Zimbalatti Antonino, Nardi Rosanna Maria Patrizia, Marino Giuseppe, Marciànò Angela e Muraca Giovanni.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna Antonia ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto al 5° punto dell'Odg. avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI" e concede la parola al Consigliere Demetrio Martino che relaziona in merito.

Intervengono alla discussione numerosi Consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, e per ultimo il Sindaco.

Pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in questione, che viene approvata a maggioranza dai 25 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 18** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MARTINO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS e RUVOLO), **voti contrari 7** (DATTOLA Lucio, CARACCILO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MATALONE e RIPEPI).

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che nella storia amministrativa del Comune di Reggio Calabria sono presenti numerose esperienze di azione diretta dei cittadini, singoli od associati, per la cura della città, riconducibili alla forte tradizione civica della nostra comunità;
- l'introduzione nella Costituzione italiana del principio di sussidiarietà ha determinato un cambiamento profondo nel paradigma su cui è stato tradizionalmente fondato il rapporto tra istituzioni e cittadini, poiché l'art. 118 ultimo comma della Costituzione non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;

Considerato :

- che non è ancora intervenuta una normativa nazionale organica volta ad attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione e che tale articolo in via di principio attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative;
- che ai comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Atteso:

- che per attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione, e renderlo efficace nell'azione ed organizzazione amministrativa, risultano indispensabili le componenti sotto elencate:
 1. un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, e che allo stesso tempo definisca le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico;
 2. il ricorso a formule pattizie o istituzionali/organizzative specificamente elaborate per realizzare la governance dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di collaborazione attiva e sostenibile tra il soggetto pubblico e la comunità;
- che, per quanto di competenza, occorre definire la cornice normativa affinché la collaborazione dell'Amministrazione con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura della città;

Considerato:

- che l'ambito principale di attuazione di tale regolamento attiene principalmente all'instaurazione di diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, beni cioè essenziali o funzionali al benessere della comunità locale a forte rischio di deperimento o congestione a causa di fenomeni di uso inappropriato o eccessivo oppure per i quali si ritenga necessaria una maggiore valorizzazione e in particolare: aree pubbliche, aree verdi, aree private di uso pubblico, patrimonio immobiliare comunale, piattaforme digitali;
- che il ruolo dell'Amministrazione comunale dovrà essere indirizzato ad incentivare e coordinare l'azione dei cittadini nella cura dei beni comuni urbani, nonché ad elaborare e instaurare meccanismi di governance stabili e duraturi nella cura dei beni comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, inclusività, sostenibilità economica ed ambientale, fiducia e responsabilità;

Dato atto:

- che sul piano procedurale si dovranno osservare i seguenti criteri operativi:
 - unicità dell'interlocutore, prevalenza dei moduli di relazione paritaria con il cittadino;
 - valorizzazione del principio di reciproco affidamento; forme di evidenza pubblica;
 - disciplina dei profili di responsabilità, valutazione circa la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative ed introduzione di meccanismi di controllo, misurazione e valutazione;
 - garantire il pieno rispetto delle normative tecniche e di sicurezza, prevedendo anche attività di formazione rivolte ai cittadini che intendono attivarsi per la cura condivisa dei beni comuni urbani;
- che la bozza è stata altresì portata a conoscenza e valutata dalle associazioni dei settori produttivi e del volontariato impegnati in esperienze di cura civica del territorio;
- che la competente Commissione consiliare si è espressa con parere favorevole all'unanimità dei presenti, giusta nota prot. n. 138440 del 01.10.2015;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, che, composto da n. 47 articoli, è allegato al presente atto sotto la lettera A, per formarne parte integrale e sostanziale;

Visti:

- gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;
- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 267/2000;
- in ordine alle attribuzioni dei consigli comunali, l'art. 42 comma 2 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

DELIBERA


di approvare il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" che, composto da n. 47 articoli, è allegato al presente atto sotto la lettera A, per formarne parte integrale e sostanziale;

di porre in duplice pubblicazione all'albo pretorio il Regolamento come sopra approvato, ai sensi dell'art.124, comma 3, del vigente Statuto comunale e, per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva;

di disporre, altresì, la pubblicazione del Regolamento sul sito internet dell'Ente;

di prevedere che il regolamento in oggetto, in considerazione del suo carattere fortemente innovativo, venga sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno;

di dare atto che durante il periodo di sperimentazione il Comune verificherà, con il coinvolgimento dei cittadini l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO
SULLA COLLABORAZIONE TRA
CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER
LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI
BENI COMUNI URBANI**



APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 47 DEL 13.10.2015

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali.....	4
Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Principi generali	5
Art. 4 - I cittadini attivi	6
Art. 5 Accordo di collaborazione.....	6
Art. 6 Elenco dei beni comuni. Sezioni speciali	7
Art. 7 Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici.....	8
Art. 8 Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi	8
Art. 9 Promozione della creatività urbana	8
Art. 10 Innovazione digitale.....	9
CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale.....	9
Art. 11 Disposizioni generali	9
Art. 12 Proposte di collaborazione.....	10
Art. 13 Avviso pubblico (Modalità, principi, criteri).....	11
CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici.....	12
Art. 14 Interventi di cura occasionale	12
Art. 15 Gestione condivisa di spazi pubblici	12
Art. 16 Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico.....	12
Art. 17 Interventi di rigenerazione di spazi pubblici	13
CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici.....	13
Art. 18 Individuazione degli edifici	13
Art. 19 Gestione condivisa di edifici	14
CAPO V - Regole specifiche per i beni confiscati alla 'ndrangheta	14
Art. 20 Beni confiscati alla criminalità organizzata.....	14
Art. 21 Assegnazione a terzi dei beni confiscati.....	14
Art. 22 - Accordo di collaborazione.....	15
Art. 23 - Obblighi del concessionario	15
Art. 24 – Durata della concessione – Divieto di subconcessione e di cessione del contratto	16



Art. 25 – Revoca della concessione	16
Art. 26 – Controlli.....	16
Art. 27 - Potere sanzionatorio	17
Art. 28 – Interventi di sola cura e rigenerazione. Informazioni prefettizie.....	17
CAPO VI - Formazione.....	17
Art. 29 Finalità della formazione	17
Art. 30 Il ruolo delle scuole	18
CAPO VII - Forme di sostegno	18
Art. 31 Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali	18
Art. 32 Accesso agli spazi comunali.....	19
Art. 33 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.....	19
Art. 34 Affiancamento nella progettazione.....	19
Art. 35 Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti.....	19
Art. 36 Autofinanziamento	20
Art. 37 Forme di riconoscimento per le azioni realizzate.....	20
Art. 38 Agevolazioni amministrative.....	21
CAPO VIII - Comunicazione, trasparenza e valutazione.....	21
Art. 39 Comunicazione collaborativa	21
Art. 40 Strumenti per favorire l’accessibilità delle opportunità di collaborazione.....	21
Art. 41 Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione	22
CAPO IX - Responsabilità e vigilanza	22
Art. 42 Prevenzione dei rischi.....	22
Art. 43 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	23
Art. 44 Tentativo di conciliazione.....	23
CAPO X - Disposizioni finali e transitorie.....	23
Art. 45 Clausole interpretative	23
Art. 46 Sperimentazione	24
Art. 47 Disposizioni transitorie.....	24



CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Reggio Calabria nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, Associazioni iscritte all'Albo comunale a loro dedicato o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) Accordo di collaborazione: l'accordo attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
 - f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività che prevedano anche lo svolgimento di attività rivolte al pubblico in grado di migliorarne, valorizzarne e qualificarne la fruizione collettiva. Non costituiscono interventi di gestione condivisa e non sono disciplinate dal presente regolamento tutte le forme di utilizzo e di gestione che riducano in maniera significativa le possibilità di fruizione collettiva del bene comune e che risultino dirette alla mera realizzazione degli interessi, bisogni e scopi, ancorché privi di lucro, dei gruppi di cittadini, delle associazioni o degli altri soggetti collettivi titolari dell'uso o della gestione.
 - h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici,



tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, terreni e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

l) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

m) Medium civico: il canale di comunicazione – collegato alla rete civica - per la raccolta, la valutazione, la votazione e il commento di proposte avanzate dall'Amministrazione e dai cittadini.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

i) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.



Art. 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono gli accordi di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. L'efficacia degli accordi di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione e dei beni comuni.
5. Gli accordi di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 5 Accordo di collaborazione

1. L'accordo di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto dell'accordo varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. L'accordo, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto dell'accordo;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;



- h) le misure di pubblicità dell'accordo, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'accordo;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'accordo, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. L'accordo di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6 Elenco dei beni comuni. Sezioni speciali

1. Il Comune pubblica permanentemente sul proprio sito istituzionale l'elenco, periodicamente aggiornato, degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, la Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione e gestione condivisa da realizzarsi mediante accordi di collaborazione tra cittadini e Comune.
3. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa. In qualsiasi momento i cittadini possono proporre l'inserimento in elenco di nuovi spazi ed edifici e sollecitare nuove e diverse ipotesi di riutilizzo di quelli già inseriti, spiegandone le ragioni.
4. Un'apposita sezione dell'elenco di cui al comma 1 è riservata, per le medesime finalità, ai beni immobili confiscati già acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. La sezione, costantemente aggiornata, riporta per ciascuno dei beni tutte le informazioni richieste dall'art. 48, comma 3, D. Lgs. 159/2011, ivi comprese quelle successive alla assegnazione nonché i risultati dell'attività di monitoraggio.
5. Un'ulteriore sezione del medesimo elenco è riservata, per le medesime finalità, agli spazi e agli edifici, non appartenenti al patrimonio e al demanio del Comune, che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 e sui quali:
- a) sebbene appartenenti a privati, esista un documentato, legittimo e pacifico uso pubblico, se le attività o interventi proposti non contrastino con questo uso pubblico né con la proprietà privata del bene;



- b) i privati proprietari promuovano o consentano forme di gestione condivisa e di fruizione collettiva valutate dal Comune utili per la comunità (art. 16 e 18 c.4);
- c) in ragione di specifici accordi con i soggetti, pubblici o privati, che ne siano proprietari o ne abbiano la disponibilità (ivi comprese le amministrazioni giudiziarie), il Comune sia legittimato (o abbia titolo) a promuovere forme di gestione condivisa e di utilizzo a scopi sociali.

Art. 7 Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 8 Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 9 Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei



singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 10 Innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo e del medium civico competenze per la coprogettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali, quali la rete e il medium civici.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 11 Disposizioni generali

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all'art. 29 comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi i cittadini attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.

5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nell'accordo di collaborazione.

6. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.



7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 12 Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;

b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 40 comma 1;

c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione o gestione condivisa, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e secondo le modalità, i criteri e i principi di cui all'art. 13.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.

4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione, entro quindici giorni dalla ricezione, la trasmette alla Giunta qualora possa comportare modifiche alla destinazione del bene e, comunque, la rende pubblica sul sito istituzionale del Comune insieme ad un invito al pubblico a presentare, nei successivi venti giorni:

a) osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa;

b) contributi o apporti alla proposta resa pubblica ovvero ulteriori proposte di collaborazione, con la specificazione se esse siano integrabili o meno con quella pubblicata;

c) ogni ulteriore informazione, documento ed elemento richiesti nell'invito.

5. La struttura, dopo un primo esame, anche tecnico, di quanto pervenuto in risposta all'invito pubblico e tenuto conto delle valutazioni eventualmente espresse dalla Giunta, se ritiene possibile, utile e opportuno procedere:

a) in mancanza di ulteriori proposte di collaborazione pervenute, effettua le attività istruttorie previste dai commi 6 e seguenti e, all'esito, firma il patto di collaborazione;

b) nel caso in cui siano pervenute ulteriori proposte di collaborazione che non abbiano ad oggetto anche la gestione condivisa degli spazi e degli edifici (artt. 14,15,18) da parte dei proponenti, il Comune promuove, senza particolari formalità, ogni iniziativa utile, anche attraverso richieste di informazioni, consultazioni e incontri, all'integrazione o al coordinamento, anche tecnico, delle diverse proposte di cura e rigenerazione presentate, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Se, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di mediazione, non sia stato possibile giungere all'integrazione o al coordinamento delle proposte, il Comune sceglie quella o quelle che ritiene più congrua e procede ai sensi dei commi 6 e seguenti.

c) nel caso in cui siano pervenute proposte di collaborazione che abbiano ad oggetto anche la gestione condivisa degli spazi e degli edifici (artt. 15,16,19) da parte dei proponenti, il Comune promuove l'attività di mediazione di cui alla precedente lett. b) e, qualora nei trenta giorni successivi non sia stato possibile giungere all'integrazione o al coordinamento tra esse, qualora non ritenga di procedere direttamente ai sensi dei commi 6 e seguenti, pubblica un avviso nel rispetto delle modalità, dei principi e dei criteri di cui all'art. 13.



6. La proposta di collaborazione formulata o selezionata secondo le modalità di cui al precedente comma viene sottoposta alle residue valutazioni tecniche degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
7. La struttura predispose, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.
8. In tutti i casi in cui il Comune ritenga non possibile, anche dal punto di vista tecnico, non utile o non opportuno procedere, lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e informa gli uffici coinvolti nell'istruttoria.
9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.
11. Gli accordi di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 13 Avviso pubblico (Modalità, principi, criteri)

Il Comune sollecita la presentazione di proposte di collaborazione su specifici beni comuni mediante avviso pubblico che contiene:

- a) ogni elemento utile all'identificazione del bene o dei beni oggetto dell'avviso;
- b) le categorie di soggetti ammessi a presentare proposte qualora, per la natura del bene o per le caratteristiche degli obiettivi, degli interessi e degli interventi presi in considerazione, risulti necessario (od opportuno) escludere dalla partecipazione alcune tipologie di cittadini attivi;
- c) l'indicazione degli obiettivi e degli interessi, anche in relazione a quelli espressamente individuati al capo I del presente regolamento, che il Comune intende perseguire sollecitando la collaborazione dei cittadini;
- d) l'individuazione delle tipologie di intervento proponibili per il raggiungimento degli obiettivi e degli interessi di cui alla precedente lett. b) e le forme di sostegno che potranno essere attivate dal Comune tra quelle previste al Capo VI;
- e) il contenuto minimo dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 5 e, in particolare, le responsabilità connesse alla sua realizzazione, le modalità di rendicontazione e valutazione delle relative attività;
- f) le modalità di presentazione delle proposte e quelle di svolgimento delle diverse fasi della selezione;
- g) i criteri e gli eventuali sottocriteri di valutazione comparativa delle proposte con i relativi pesi e punteggi, nonché gli eventuali titoli di preferenza previsti (ai sensi degli articoli 15 e 16).

L'avviso pubblico deve rimanere pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune per 30 giorni consecutivi.

La Commissione di valutazione nominata dal Sindaco è formata e opera secondo le norme del regolamento comunale sui contratti.

Nella definizione dei parametri di valutazione deve essere attribuito un peso non inferiore ad un terzo del totale al criterio o ai criteri che apprezzino il grado di inclusività delle proposte, la pluralità dei soggetti coinvolti negli interventi e il livello di integrazione e coordinamento dei rispettivi apporti.

Il Comune, prima della pubblicazione dell'avviso, può sempre realizzare forme di consultazione pubblica dei cittadini per acquisire informazioni, osservazioni e ogni altro



contributo utile a determinare gli obiettivi e gli interessi da perseguire in relazione alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa di specifici beni comuni.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 14 Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 40, comma 1.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

Art. 15 Gestione condivisa di spazi pubblici

1. L'accordo di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nell'accordo.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.
5. L'amministrazione riconosce il diritto di prelazione sulle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai proprietari che raggiungano almeno il 66 per cento delle proprietà riuniti in forma di associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio.

Art. 16 Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico

1. L'accordo di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nell'accordo.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.



Art. 17 Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. L'accordo di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. L'accordo di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. L'accordo di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 18 Individuazione degli edifici

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante accordi di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
4. Il Comune può promuovere e aderire ad accordi di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.



5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Art. 19 Gestione condivisa di edifici

1. Gli accordi di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati negli accordi stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. Gli accordi di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

CAPO V - Regole specifiche per i beni confiscati alla 'ndrangheta

Art. 20 Beni confiscati alla criminalità organizzata

Alla cura, rigenerazione e gestione dei beni confiscati alla 'ndrangheta e alle altre organizzazioni criminali appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del vigente codice delle leggi antimafia, tutte le norme del presente regolamento, salvo quanto specificamente previsto in questo capo.

Art. 21 Assegnazione a terzi dei beni confiscati

Il Comune assegna i beni confiscati di cui all'art. 20 non utilizzati per proprie finalità istituzionali, mediante provvedimento di concessione in uso, esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dal vigente codice delle leggi antimafia.

I beni confiscati trasferiti al Comune e non impiegati per finalità istituzionali o sociali, poiché non lo consentono le caratteristiche del bene e la sua tipologia ovvero per mancanza di idonei soggetti richiedenti, possono essere utilizzati, con provvedimento deliberativo di Giunta, per finalità di lucro. I relativi proventi devono essere impiegati esclusivamente per finalità sociali, secondo quanto disposto dall'art. 48 del codice antimafia (L 159/2011).

Le proposte di collaborazione, di cui all'art. 12 lett. a) e c), aventi ad oggetto la gestione condivisa di beni confiscati, anche se preceduti o accompagnati da interventi di cura e rigenerazione dei medesimi, assumono sempre la forma e i contenuti propri delle richieste di concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune. Si applicano, per il resto, i moduli procedurali previsti dal medesimo art. 11, ad esclusione di quanto disciplinato al comma 3 e alla lettera b) del comma 5.



Le richieste di concessione, gli avvisi pubblici e i contratti di concessione osservano la destinazione sancita nel decreto di trasferimento del bene ovvero a quella successivamente modificata o precisata con provvedimento della Giunta comunale.

Art. 22 - Accordo di collaborazione

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da uno specifico accordo di collaborazione che assume sempre forma e contenuti di contratto e che include, oltre quanto previsto all'art. 5 comma 2, almeno:

- a) gli accordi e le condizioni prescritte dal vigente codice delle leggi antimafia;
 - b) un espresso richiamo a quanto disciplinato dai successivi artt. 23, 24, 25, 26, 27 in materia di obblighi del concessionario, durata e revoca della concessione, controlli e potere sanzionatorio.
- L'avviso pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 13, richiama sempre espressamente i patti e le condizioni di cui alla precedente lett. a) e la disciplina di cui ai successivi artt. 23, 24, 25, 26, 27.

Art. 23 - Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto:

- a. a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- b. all'impiego ed all'eventuale recupero strutturale e funzionale ed adeguamento normativo, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, previo espresso atto di assenso dell'Ente proprietario, del bene concesso per la realizzazione delle attività fissate nel contratto;
- c. a tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- d. a stipulare in favore dell'Ente apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni a terzi e per i rischi che possano gravare sull'immobile, anche derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario o rilevabile dal verbale di consegna del bene, nonché a copertura dei beni, diversi dall'immobile, che hanno un valore economico significativo;
- e. a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività cui si è obbligato;
- f. a rispettare nella conduzione delle attività cui è obbligato le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori nonché in materia di assistenza, previdenza e assicurazione dei lavoratori;
- g. a informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;
- h. ad assolvere a tutte le spese per servizi a rete e utenze funzionali alla gestione del bene;
- i. ad informare l'Ente con la trasmissione annuale di apposito elenco nominativo, dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- j. a trasmettere annualmente all'Ente copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione semestrale dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti espressi in termini di bilancio sociale;
- k. a esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Reggio di Calabria in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura:
"Bene, confiscato alla 'ndrangheta, del patrimonio del Comune di Reggio di Calabria ";



l. a inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Reggio di Calabria in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla 'ndrangheta, del Comune di Reggio di Calabria";

m. a restituire i beni nella loro integrità, restando comunque il concessionario obbligato verso l'Ente al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso.

Art. 24 – Durata della concessione – Divieto di subconcessione e di cessione del contratto

La concessione può essere rilasciata per un periodo non inferiore ad anni 3 (tre) e non potrà superare gli anni 30 (trenta). La durata è commisurata alla natura del bene, all'attività di progetto in cui il bene è impiegato nonché all'impegno finanziario che lo stesso presuppone ed è predeterminata nell'avviso pubblico di selezione del concessionario.

La concessione può essere rinnovata dal Sindaco, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'attività propria del progetto condotto dal concessionario

La concessione può essere revocata anche prima della scadenza per le motivazioni di preminente interesse pubblico, stabilite d'intesa con il nucleo di supporto della Prefettura-U.T.G., con termine di preavviso al concessionario di almeno 6 (sei) mesi.

Il concessionario non può subconcedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

Art. 25 – Revoca della concessione

La concessione è revocata, senza diritto di indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto ovvero quando non utilizza in tutto o in parte il bene ovvero non utilizza il bene in modo continuativo nel tempo, ovvero infine quando il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibile forme di condizionamento mafioso.

La revoca viene disposta e comunicata, con semplice raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, al concessionario dal Responsabile del Servizio che ha il bene in dotazione e viene comunicata al Dirigente del Settore Patrimonio per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene.

Art. 26 – Controlli

È rimesso al Responsabile dell'Ufficio Beni Comuni, anche attraverso la Polizia Municipale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni di legge e del presente regolamento. A tale scopo il Responsabile può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori della permanenza dei requisiti e delle qualità che hanno dato titolo al rilascio della



concessione. In ogni caso, tale attività di verifica deve essere espletata obbligatoriamente almeno una volta l'anno.

Art. 27 - Potere sanzionatorio

La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e senza preventiva contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.

La concessione in ogni caso decade di diritto, senza l'osservanza di alcuna formalità di preventiva contestazione, e il rapporto contrattuale si intende risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a. qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività;
- b. qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;
- c. qualora il concessionario violi taluno dei divieti di cui al precedente art. w5, ultimo comma;
- d. qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

La decadenza viene comunicata, con semplice raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata al concessionario dal Responsabile dell'Ufficio che ha il bene in dotazione e viene comunicata al Dirigente del Settore Patrimonio per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene, con proposta alla Giunta comunale, ai sensi del precedente articolo.

Art. 28 – Interventi di sola cura e rigenerazione. Informazioni prefettizie.

Qualora gli interventi proposti sui beni confiscati abbiano ad oggetto la sola cura e rigenerazione dello spazio o dell'edificio, senza possibilità d'uso o di gestione da parte dei proponenti, non si dà luogo a rapporto concessorio e si procede normalmente ai sensi dell'articolo 12.

La conclusione del patto di collaborazione o, quando necessaria, l'adozione del provvedimento di concessione d'uso del bene confiscato restano comunque condizionate all'acquisizione delle informazioni prefettizie a carico dei soggetti selezionati.

CAPO VI - Formazione

Art. 29 Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.



3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
- d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.

5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
- b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
- c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 30 Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. Gli accordi di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VII - Forme di sostegno

Art. 31 Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, essendo di particolare interesse pubblico, agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa, sono considerate quali realizzate su incarico del Comune..

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.



4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

Art. 32 Accesso agli spazi comunali

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 33 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. L'accordo di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 34 Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, l'accordo di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 35 Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.



4. L'accordo di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 41 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione dell'accordo.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) polizze assicurative;
 - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.
7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 20% alla determinazione dei costi rimborsabili.

Art. 36 Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. L'accordo di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nell'accordo di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

Art. 37 Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. L'accordo di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.



Art. 38 Agevolazioni amministrative

1. L'accordo di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO VIII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 39 Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i cittadini:
 - a) un kit di strumenti e canali per comunicare e fare proposte, quali la rete civica e il medium civico;
 - b) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;
 - c) un tutoraggio nell'uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi.

Art. 40 Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione

1. Il Comune, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definisce e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.



Art. 41 Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nell'accordo di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza dell'accordo di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nell'accordo di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.
6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

CAPO IX - Responsabilità e vigilanza

Art. 42 Prevenzione dei rischi



1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nell'accordo di collaborazione.
4. L'accordo di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 43 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. L'accordo di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 44 Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti dell'accordo di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO X - Disposizioni finali e transitorie

Art. 45 Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.



2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 46 Sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 47 Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dagli accordi di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

